

LA TESI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE: LA CIRCOLARE 40/E 2008

L'Agenzia delle entrate con la
CIRCOLARE 28 APRILE 2008, N. 40/E, PAR. 4.2
ha sostenuto che le norme sulla transazione
fiscale sono

DI STRETTA INTERPRETAZIONE
e non suscettibili di interpretazione analogica, in
quanto derogatorie del principio di
INDISPONIBILITÀ DEL CREDITO TRIBUTARIO

PAGAMENTO INTEGRALE IN ASSENZA DI TRANSAZIONE FISCALE

Dal principio di

INDISPONIBILITÀ DEL CREDITO TRIBUTARIO

ne discende, secondo l'agenzia, l'ulteriore conseguenza che, se ci si pone al di fuori della specifica disciplina di cui all'art. 182-ter, occorre necessariamente addivenire

**AL PAGAMENTO INTEGRALE E NON SECONDO
LE SCADENZE PRESCRITTE DALLA LEGGE**

del credito erariale.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

TESI DELLA OBBLIGATORIETA' DELLA TRANSAZIONE FISCALE

La **falcidia** o la **dilazione** del **credito** è
ammissibile solo qualora il **debitore** abbia
presentato

LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE

secondo i termini di legge e il suo contenuto
abbia ottenuto

L'APPROVAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

COROLLARIO: NON AMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO/ACCORDO

**l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto
NON AMMISSIBILE E NON OMOLOGABILE,
il concordato preventivo che preveda
LA FALCIDIA O LA DILAZIONE DEL CREDITO
TRIBUTARIO**

**in assenza di transazione fiscale o in presenza di
una proposta non conforme alle disposizioni
dell'art. 182-ter L.f.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

GIURISPRUDENZA A FAVORE DELLA OBBLIGATORIETA': GARANZIA DEL DIRITTO DI VOTO

Alcuni tribunali hanno condiviso la tesi dell'Agenzia delle Entrate*, secondo cui la transazione fiscale si configurerebbe quale

STRUMENTO INDISPENSABILE

per consentire al Fisco di partecipare al

MECCANISMO DEL VOTO

e acconsentire a una riduzione del credito erariale.

*** Trib. Roma, 20 aprile 2010 e 16 dicembre 2009; Trib. Monza, 15 aprile 2010 e 23 dicembre 2009; Trib. Milano, 12 ottobre 2009; Trib. Piacenza, 1° luglio 2008**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

TESI GIURISPRUDENZIALE A FAVORE DELLA OBBLIGATORIETA':
ART. 182 Ter come NORMA IMPERATIVA CON REGOLE SPECIALI
ED INTEGRATIVA DEL 160 L.f.

Secondo questo indirizzo interpretativo, l'art.
182-ter rappresenterebbe

UNA NORMA IMPERATIVA

contenente **REGOLE SPECIALI**, che vanno ad
INTEGRARE le norme ordinarie sul trattamento
dei creditori garantiti e dei creditori chirografari
stabilite

**DALL'ART. 160, SECONDO COMMA, DELLA
LEGGE FALLIMENTARE.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

Art. 160 L.F: LA REGOLA PRINCIPE DELLA INALTERAZIONE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI

L'art. 160 2 Comma L.f. in materia di concordato preventivo prevede:

«...La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di

***ALTERARE L'ORDINE DELLE CAUSE LEGITTIME DI
PRELAZIONE.»***

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

NATURA SPECIALE E ECCEZIONALE DELL'ART. 182 Ter SUPERAMENTO DELLA POZIORITA' DEI PRIVILEGI

Pertanto dalla **SPECIALITA'** della regola contenuta nell'art. 182-ter, nell'imporre il pagamento integrale di alcune tipologie di crediti erariali, ne discende anche la sua natura

ECCEZIONALE

e, dunque, la sua applicazione non implica necessariamente che la proposta di concordato preveda

IL PAGAMENTO INTEGRALE DI TUTTI GLI ALTRI CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO POZIORE*

*** Trib. Roma, 16 Dicembre 2009**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

TESI DELLA NON OBBLIGATORIETA': DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI PRIVILEGI

**Altri Tribunali* hanno invece concluso per la
NON OBBLIGATORIETÀ DELLA TRANSAZIONE FISCALE
anche in**

**PRESENZA DI CREDITI ERARIALI PER I QUALI SI PREVEDA UN
PAGAMENTO PARZIALE.**

**richiamando il DIVIETO DI ALTERAZIONE dell'ordine delle cause
legittime di prelazione il quale costituisce**

REQUISITO ESSENZIALE E INDEROGABILE

**per l'ammissibilità di una proposta di concordato contenente il
pagamento non integrale dei creditori privilegiati,**

*** Cfr. App. Torino, 6 maggio 2010; App. Firenze, 13 aprile 2010; App. Bologna, 22 febbraio 2010;
App. Genova, 19 dicembre 2009; Trib. Ravenna, 21 gennaio 2011; Trib. Asti, 3 febbraio 2010; Trib.
Bologna, 17 settembre 2009; Trib. La Spezia, 2 luglio 2009; Trib. Monza, 7 aprile 2009.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

**MOTIVO 1: INTERPRETAZIONE COERENTE CON AL RATIO
DELL'ISTITUTO (ULTERIORE PRESUPPOSTO DEL
CONCORDATO)**

Il rispetto dell'art. 160 2 Comma sul rispetto dell'ordine dei privilegi, implicherebbe che il piano concordatario dovrebbe necessariamente assumere anche

**IL PAGAMENTO INTEGRALE DI TUTTI I CREDITI
ANTEPOSTI AI CREDITI ERARIALI**

nell'ordine dei privilegi ossia quasi tutti i crediti privilegiati con ovvia importante limitazione all'uso dell'istituto.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015